



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 242 DEL 19-10-2021

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA

Ufficio SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:	Modifica Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.
----------	--

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 18:45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle Adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori :

Bubello Giovanna	Sindaco	P
Belluccia Alfonso	Vice-Sindaco	P
Comparetto Chiara Federica	Assessore	P
Ferraro Fano Giuseppe	Assessore	P
Ferraro Maria Concetta	Assessore	P

Presiede il Sindaco, **Giovanna Bubello.**

Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE, **Antonella Scibetta.**

Il Sindaco, constatata, con l'ausilio del Segretario Comunale, la sussistenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 270 DEL 19-10-2021

SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:	Modifica Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021-2023.
----------	--

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del 30/03/2021 veniva approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 206 del 24/09/2021 veniva dato atto di indirizzo al Resp.le del Settore I di predisporre modifica al suddetto Piano, con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro per alcuni dipendenti a tempo indeterminato e part-time e demandato al Resp.le del Settore Finanziario di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti al suddetto atto;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n.207 del 24/09/2021 veniva dato atto di indirizzo di predisporre modifica al Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, con l'utilizzo condiviso presso questo Ente per 24 ore settimanali, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22 gennaio 2004, di un operatore tecnico elettricista specializzato, Cat.B, dipendente del Comune di Palma di Montechiaro;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 69 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023*";

Vista la nota a firma del Responsabile del Servizio Finanziario acquisita al protocollo dell'ente n.11172 del 19/10/2021, che si allega, con la quale si attesta che gli stanziamenti di bilancio non trovano adeguata disponibilità per l'attuazione integrale dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione G.M. n. 206 del 24/09/2021 ;

Sentita l'amministrazione comunale che indica come priorità assoluta di avviare compiutamente il servizio di asilo nido e l'ottimizzazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi e l'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate la necessità, di modificare il suddetto piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 prevedendo nella programmazione l'incremento dell'orario contrattuale di n.1 operaio, n. 1 assistente asilo nido e l'attivazione di convenzione, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, per l'utilizzo congiunto a tempo parziale e determinato di dipendente di altro Comune con qualifica di operatore tecnico elettricista specializzato;

Atteso in particolare che, con deliberazione di Giunta Municipale n.33 del 19/02/2021 si dava atto che, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art.16 della legge 183/2011, in questo Ente, a seguito di ricognizioni effettuate dai Responsabili di P.O. in relazione alle esigenze funzionali (rif. note prot. nn. 1597 e 1606 del 15/02/2021 e prot.n. 1739 del 18/02/2021), non risultano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

Richiamati i seguenti indirizzi giurisprudenziali:

- Deliberazione n.198/201 I/PAR Sez. Toscana, secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3, comma 101, della legge n. 244/2007 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

- Parere Sezione Regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par - la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n.462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte ";

- deliberazione n.68/2017/PAR del 25/01/2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce: "Un mero aumento orario non integra", infatti, una "nuova assunzione", sicché "non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva" (così Sez. Campania, delib. n. 20/2014/PAR). "Resta fermo, peraltro, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nel computo della spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero da retribuire" (Sezioni riunite per la Reg. sic., delib. n. 19/2012/SS.RR./PAR);

Ribadito quindi, che sulla base dei pareri della Corte dei Conti si può affermare che l'incremento dell'orario di lavoro part-time, non può essere in alcun modo equiparata ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti dalla legge n. 122/2010 in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art, 557, della legge n.296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che dal patto di stabilità interno per l'anno in corso;

Atteso che l'interesse pubblico largamente preminente è quello di fare fronte attraverso rimedi gestionali volti ad assicurare le funzioni ed i servizi di natura essenziali;

Visto l'art.14 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, il cui primo comma in particolare dispone che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente contratto CCNL per periodo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel*

rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, con il quale il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. “scavalco condiviso” nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri Enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004. In questo caso le spese sostenute pro quota dall'Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'Ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Verificato che risulta soddisfatto quanto espressamente previsto dall'art. 6-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”, posto che la spesa totale del personale da preconsuntivo al 31/12/2020 risulta pari ad € 1.577.725,7 mentre la spesa media del triennio 2011/2013, risulta pari ad € 2.052.770,81;

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2021/2023 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *ha concluso* i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto che con deliberazione n. 69 del 30/03/2021 la Giunta Comunale ha approvato il “Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2021-2023”;

Rilevato che l'Ente ravvisa la necessità di apportare modifiche alla originaria programmazione, in quanto si sono determinate esigenze di cambiamento del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Rilevato che il modificato Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023 in esame tiene in considerazione quanto previsto dalle Linee Guida sopracitate ed evidenzia la spesa potenziale massima e la spesa del personale che si prevede in servizio nel triennio 2021/2023;

Verificato che i dati posti a base dei conteggi sono coerenti con i dati del bilancio di previsione 2021/2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
Visto il D.M. 17 marzo 2020;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di modificare il Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con deliberazione di G.M. n. 69 del 30/03/2021;
2. di non prevedere nel piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023 alcuna assunzione quale parte integrante e sostanziale (All. "B");
3. di aumentare l'orario contrattuale settimanale ai dipendente a T.I. e part- time, come da seguente prospetto:

Periodo **Novembre/Dicembre 2021 – spesa annua**

N	Profilo Professionale	Cat.	Orario contrattuale	Aumento spesa	Aumento spesa annua
1	Operaio	A	Da 20 ore settimanali a 34 ore settimanali	1.255,29	7.531,75
1	Assistenti Asilo Nido	C	Da 24 ore settimanali a 32 ore settimanali	852,57	5.115,41

4. di attivare la convenzione, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, per l'utilizzo congiunto a tempo parziale e determinato di dipendente di altro Comune con qualifica di operatore tecnico elettricista specializzato cat.B pos. Ec. B2, per 24 ore settimanali per tre mesi ammontante a complessive € 4.752,02;
5. di dare atto che si darà esecuzione al punto 3 previa acquisizione del consenso da parte degli interessati;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
7. Di dare atto che sul presente provvedimento sarà espresso il parere da parte del Revisore Unico dei Conti;
8. di demandare al Responsabile del Servizio Risorse Umane gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE

F.to Bubello Giovanna

PARERI RESI AI SENSI
della L. n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dalla L. R. N. 30 del 23/12/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole**

Addì, 19-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
n.q. di Responsabile del I Settore
F.to Antonella Scibetta

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: **Favorevole**

Addì, 19-10-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Grazia Frisco

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 153 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

Addì, 19-10-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Grazia Frisco

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, munita dei pareri previsti dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Ritenuto di dover approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Vista la L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000, e s.m.i.;

Ad unanimità di voti;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata.

Con separata e successiva votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Alfonso Belluccia

IL Sindaco
F.to Giovanna Bubello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonella Scibetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal **20-10-2021** al **04-11-2021**.

N. Reg. Albo: 1414

Dalla Residenza Municipale lì

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Scibetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale

Viste le LL.RR. 3/12/1991 n. 44 e 5/7/1997 n. 23

DICHIARA

Che il presente provvedimento è divenuto esecutivo il **19-10-2021**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, LR n. 44/91)

Il Segretario Comunale

F.to Antonella Scibetta